

Newsletter n. 9 del 14 Aprile 2012

1. Pubblicata la legge n. 35/2012, di conversione del D.L. n. 5/2012 in materia di semplificazione e sviluppo

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 (Supplemento Ordinario n. 69), la **legge 4 aprile 2012, n. 35**, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

La legge di conversione ha mantenuto la stessa struttura del decreto-legge composto di **3 Titoli**, ma ha incrementato gli articoli da 63 a 74:

- **Titolo I – Disposizioni in materia di semplificazioni** (artt. 1 – 46) – Disposizioni in materia di semplificazione per i cittadini e per le imprese; semplificazioni in materia di lavoro, di appalti pubblici, in materia ambientale, in agricoltura e in materia di ricerca;
- **Titolo II – Disposizioni in materia di sviluppo** (artt. 47 – 60) - Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione; disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti;
- **Titolo III – Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore** (artt. 61 - 63) – Prevista l'abrogazione di altre 15 norme ritenute non più applicabili.

La legge, che è **entrata in vigore il 7 aprile 2012**, contiene un pacchetto di riforme strutturali per la crescita.

Le riforme – come si legge nel Comunicato stampa del Governo - rientrano nel processo di **rimozione di due grandi vincoli** che hanno compresso per decenni il potenziale di crescita dell'Italia: **l'insufficiente concorrenza dei mercati e l'inadeguatezza delle infrastrutture**.

Per un approfondimento sui contenuti del pacchetto semplificazioni e per scaricare il testo del decreto legge n. 5/2012 coordinato con le modifiche apportate dalla L. n. 35/2012 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa** – Semplificazione e sviluppo – Terzo decreto del Governo Monti.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=480>

2. Spa e Srl – Controllo societario – Si cambia ancora – Le Spa non potranno mai avere il sindaco unico

L'**articolo 35 della legge n. 35/2012**, di conversione del D.L. n. 5/2012, detta una nuova disposizione in materia di controllo societario, rispetto a quella prospettata del decreto-legge, procedendo all'**abrogazione del terzo comma dell'art. 2397** del Codice civile, in precedenza sostituito dal 1° comma dell'art. 35 del D.L. n. 5/2012.

L'articolo 14 della legge n. 183/2011 aveva introdotto la possibilità anche per le SPA di nominare, entro certi parametri, il sindaco unico.

La legge 183/2011 aveva introdotto la possibilità anche per le SPA di nominare, entro certi limiti, il sindaco unico.

Tale orientamento è stato successivamente confermato dall'art. 35 del D.L. n. 5/2012, pur modificandone la disciplina.

La legge di conversione n. 35/2012 non ha confermato quanto previsto dal D.L. n. 5/2012 ed ha proceduto all'**abrogazione del comma 3 dell'art. 2397 C.C.** introdotto dalla legge n. 183/2011.

Pertanto per le SPA la nomina del collegio sindacale rimane sempre obbligatorio.

Per quanto riguarda le **società a responsabilità limitata**, con le modifiche sull'articolo 2477 del Codice civile, viene lasciata mano libera alla società nella scelta della forma di controllo. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.

Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa** – Società a responsabilità limitata – Novità in materia di collegio sindacale.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=187>

3. PEC società – Prevista la sospensione in caso di mancata comunicazione – Eliminata la proroga al 30 giugno 2012

L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, **sospende la domanda per tre mesi**, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Lo ha stabilito l'**art. 37 della legge 4 aprile 2012, n. 35**, di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. decreto semplificazione e sviluppo) - in vigore dal 7 aprile 2012, aggiungendo all'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 6-bis.

Naturalmente, trascorsi i tre mesi senza che l'impresa abbia provveduto, la stessa sarà assoggettata al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2630 C.C., in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese, il cui importo va da 206,00 a 2.065,00 euro.

Una seconda novità introdotta dalla norma che, ricordiamo, è stata completamente riscritta in sede di conversione, è quella relativa alla **eliminazione della proroga precedentemente prevista al 30 giugno 2012**. Pertanto, le imprese costituite in forma societaria, che presentano una domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, sono tenute sin da ora ad indicare, qualora non fosse già stato provveduto, un indirizzo di posta elettronica certificata

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo regolamento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning** – Posta Elettronica Certificata (PEC) ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=240>

4. Legge n. 35/2012 – Novità in materia di attività regolamentate e di commercio e somministrazione

Riassumiamo, sinteticamente, le novità introdotte dalla L. n. 35/2012 in materia di attività regolamentate e di commercio e somministrazione:

1) Con un apposito decreto dovrà essere approvato un **modello di dichiarazione unica di conformità** che andrà a sostituire i due modelli approvati con il D.M. n. 37/2008 e la dichiarazione di conformità prevista per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, prevista dall'art. 284 del D. Lgs. n. 152/2006.

La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata dovrà essere conservata presso la sede dell'interessato e comunicata al Comune solo nei casi di rilascio del certificato di agibilità e di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua (art. 9).

2) Con la modifica del comma 2 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, **la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante** sarà soggetta a comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione (art. 27).

3) L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

4) E' stato **soppresso il possesso del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione**, previsto dalla lettera c) del comma 1, dell'art. 7 della legge n. 122/1992 (art. 39).

5) E' stato **soppresso il vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva**, ancora previsto dal comma 13, dell'art. 11 della legge n. 265/1999 (art. 40).

6) **L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere**, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, potrà essere avviata previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990, e non sarà soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (art. 41).

Per un approfondimento sui contenuti del pacchetto semplificazioni e per scaricare il testo del decreto legge n. 5/2012 coordinato con le modifiche apportate dalla L. n. 35/2012 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa** – Semplificazione e sviluppo – Terzo decreto del Governo Monti.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=480>

5. Rifiuti – Apportate modifiche alla movimentazione aziendale e al deposito temporaneo

La **movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola**, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a

dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.

Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. Lo ha stabilito l'**articolo 28 della legge n. 35/2012**, di conversione del D.L. n. 5/2012, procedendo alla modifica degli articoli 183 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006.

6. Bilanci 2011 - Istruzioni per il deposito nel Registro delle imprese

L'Osservatorio Unioncamere e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) hanno approvato un documento sul deposito digitale dei conti annuali e consolidati.

La pubblicazione dei bilanci dovrà avvenire nel corso del 2012 nel rispetto della modalità consolidata lo scorso anno.

La maggior parte delle società di capitali deve depositare al Registro delle imprese lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL.

Per le domande di deposito dei bilanci dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica, le cui specifiche tecniche sono state approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con il **decreto ministeriale del 29 novembre 2011** e, successivamente illustrate con la **circolare 3649/C del 18 gennaio 2012**.

La circolare intende fornire alcune indicazioni e proporre delle linee guida uniformi che evitino le diversità di comportamento a livello locale.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo delle nuove istruzioni si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Temi di diritto societario e d'impresa - Atti e bilanci in formato XBRL ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=256>

7. Artigiani e commercianti, disponibile il cassetto previdenziale

L'INPS, con il **messaggio n. 5769 del 2 aprile 2012**, ha comunicato di aver messo in linea la nuova funzionalità **Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti**.

Il Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti nasce dall'esigenza di facilitare per i cittadini, iscritti alle gestioni autonome degli artigiani e commercianti, la consultazione dei dati contenuti negli archivi dell'Istituto, fornendo, in tempo reale, una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti la propria posizione previdenziale.

Il Cassetto previdenziale, infatti, offre la visione d'insieme della situazione aziendale tramite un unico canale di accesso alle informazioni contenute negli archivi gestionali dell'INPS. I contribuenti hanno a disposizione la possibilità di verificare la propria posizione assicurativa e previdenziale, nonché di stampare i mod. F24 utili al versamento della contribuzione dovuta alla gestione di competenza.

A tale funzione si potrà accedere, direttamente o per il tramite di un intermediario delegato, attraverso il sito dell'Istituto www.inps.it, nell'ambito della sezione dedicata ai "Servizi online", autenticandosi con il PIN di accesso abbinato al proprio codice fiscale.

Con riferimento all'emissione dei modelli F24, l'INPS comunica che a partire dal pagamento della prima rata per l'anno 2012 (la rata della contribuzione dovuta entro il minimale di reddito 2012 con scadenza 16 maggio 2012) l'Istituto **non invierà più i modelli F24 ma la sola lettera informativa corredata delle avvertenze.**

L'accesso alle funzionalità del Cassetto previdenziale **è consentito solo ai soggetti titolari di una o più posizioni previdenziali**, mentre l'accesso da parte di un soggetto coadiuvante/coadiutore consente esclusivamente la consultazione del proprio estratto conto previdenziale.

Gli iscritti e gli intermediari delegati possono ricevere assistenza chiamando il **numero verde 803164.**

Per accedere al portale INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/portale/default.aspx>

8. Per i progetti di fusione e scissione si va verso la notifica sul sito internet

Nel corso del Consiglio dei Ministri n. 22 tenutosi il 6 aprile 2012 l'esecutivo ha svolto l'esame preliminare sul testo del decreto legislativo, di prossima approvazione, attuativo della Direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni.

Lo schema di decreto legislativo segue la delega al Governo di cui all'art. 6 della Legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2010*".

Prosegue così il processo di semplificazione del procedimento di fusione e scissione avviato con la Riforma del diritto societario.

La Direttiva intende quindi orientare i processi di semplificazione verso l'utilizzo di procedure e strumenti telematici al fine di adempiere agli obblighi legali di pubblicità e nelle comunicazioni a soci azionisti.

In particolare, la direttiva consente l'assolvimento degli adempimenti di pubblicità legale relativi ai **progetti di fusioni, di scissione** e agli altri documenti da rendere disponibili ai soggetti interessati, per mezzo della **pubblicazione degli stessi sul web** (sito della società ovvero altro sito web deputato a tale scopo dagli Stati membri) e **l'invio di copia a mezzo e-mail.**

In proposito, lo schema di decreto legislativo esonera dall'obbligo di deposito presso la sede legale dei documenti relativi al processo di fusione o di scissione qualora questi ultimi siano stati pubblicati sul sito web delle società interessate.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Fusioni e scissioni – Direttive comunitarie ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=330>

9. La Corte Costituzionale boccia il Codice del turismo – La competenza è esclusiva delle Regioni

La Corte Costituzionale, con la **Sentenza numero 80 della del 2 aprile 2012**, ha dichiarato illegittimo l'articolo 1 - ma non solo quello - del decreto legislativo n.79 del 23 maggio 2011.

Gli articoli bocciati sono contenuti nel "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo".

Codice che incide sui rapporti tra Stato e Regioni in materia turistica e fuoriesce - afferma la Consulta - dai limiti della delega.

In particolare sono stati bocciati dalla Corte Costituzionale 19 articoli

Con questa sentenza la Consulta ha accolto in parte il ricorso di Umbria, Toscana, Puglia e Veneto contro quello che era stato definito il "Codice del Turismo". Si tratta del decreto legislativo del maggio 2011 che, nelle parti impugnate - ha riconosciuto la Consulta - interviene in materie di competenza regionale

La Consulta ha in parte rigettato il ricorso della Regioni che chiedevano di censurare l'intero provvedimento, ma ha accolto le contestazioni relative ai singoli articoli e alle singole norme, perchè alcune di esse "disciplinano ex novo i rapporti tra Stato e Regioni".

Per scaricare il testo della Sentenza della Corte Costituzionale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/IDpEPH>

10. Energie rinnovabili - Varati due schemi di decreti ministeriali

Approvati dal Governo due schemi di decreti ministeriali varati dal ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera che definiscono i **nuovi incentivi per l'energia fotovoltaica** (cosiddetto Quinto Conto Energia) e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas).

I decreti sono stati varati di concerto col ministro dell'Ambiente Corrado Clini e dell'Agricoltura Mario Catania, ora all'esame dell'Autorità dell'Energia e della Conferenza Stato-Regioni.

L'obiettivo è quello di raggiungere e superare gli obiettivi europei delle energie rinnovabili fissati per il 2020 attraverso una crescita virtuosa, basata su un sistema di incentivazione equilibrato e vantaggioso per il sistema Paese e tale da ridurre l'impatto sulle bollette di cittadini e imprese.

Il sistema, come già previsto dalla precedente normativa, entrerà in vigore al superamento della soglia di 6 miliardi di incentivi per il fotovoltaico (previsto tra luglio e ottobre prossimi) e il 1 gennaio 2013 per il non fotovoltaico.

Viene inoltre introdotto un sistema di controllo e governo dei volumi installati e della relativa spesa complessiva, attraverso un meccanismo di aste competitive per i grandi impianti (superiori a 5 MW) e tramite registri di prenotazione per gli impianti di taglia medio-piccola (sono invece esclusi dai registri i micro impianti).

L'intento principale del Governo è programmare una crescita dell'energia rinnovabile più equilibrata che, oltre a garantire il superamento degli obiettivi comunitari al 2020 (dal 26% a circa il 35% nel settore elettrico), consenta di stabilizzare l'incidenza degli incentivi sulla bolletta elettrica.

Per un approfondimento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/IWkoBY>

11. Immigrazione - Arriva il nuovo permesso di soggiorno elettronico

È tutto pronto per l'introduzione, in via sperimentale, del **permesso di soggiorno elettronico (PSE)**, basato su un decreto interministeriale che sarà valutato prossimamente dal Ministro dell'Interno, e che porterà la firma del Ministro dell'Economia e del Ministro della Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione.

Il PSE potrebbe essere introdotto già dall'inizio della prossima estate, rispondendo alla necessità di uniformarsi alle direttive della UE.

Sarà il Poligrafico dello Stato a produrre il documento elettronico, che sarà avviato inizialmente nella sola **provincia di Viterbo** ed esteso a tutti gli immigrati appartenenti a qualsiasi fascia d'età, compresi i bambini con meno di 12 anni (per i quali sarà gratuito).

Il PSE è una carta plastificata dotata di un microchip che contiene le generalità del cittadino immigrato, comprese foto e impronte digitali, monitorate dalla Polizia scientifica.

Le informazioni saranno lette anche dal CEN (Centro elettronico nazionale del Ministero dell'Interno), mentre a rilasciare il permesso di soggiorno saranno le **Questure locali**.

L'introduzione del PSE - nonostante qualche polemica sull'assenza della banda ottica, ritenuta garanzia di contraffazione ma assai costosa - sembra raccogliere in ogni caso diversi pareri positivi, che sottolineano come si riducano notevolmente i tempi di attesa e i disagi per i cittadini stranieri, nonché una maggiore semplificazione delle procedure da parte delle autorità preposte al controllo dei permessi.

12. Attivato il portale Repertorio nazionale dei dati territoriali

Dal 5 aprile 2012 è disponibile online il portale del **Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT)**, istituito con l'articolo 59 del CAD per "*agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale*".

Il Portale avvia la realizzazione di quanto previsto dal **decreto ministeriale 10 novembre 2011** del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "*Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso*".

Attraverso il portale del Repertorio, le Amministrazioni competenti possono procedere all'alimentazione del catalogo ufficiale dei metadati riguardanti i dati territoriali e i servizi a essi relativi, sulla base delle specifiche adottate con il citato decreto del 10 novembre 2012.

Per saperne di più visita il sito di DigitPA cliccando sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/I89vRe>

Per accedere direttamente al portale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php>

13. Approvato nuovo modello F24 e F24 Accise – Correzioni anche in vista del prossimo pagamento dell’IMU

Con **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012, Prot. n. 2012/53906**, sono stati approvati i nuovi modelli “F24” e “F24 Accise”.

Il nuovo modello “F24” sostituisce quello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2007, mentre il nuovo modello “F24 Accise” sostituisce quello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2012.

Con lo stesso Provvedimento sono state approvate anche le specifiche tecniche di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati in via telematica utilizzando i nuovi modelli “F24 ” e “F24 Accise”.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano a partire dal **18 aprile 2012**. Tuttavia, in un’ottica di economicità, per consentire lo smaltimento delle scorte dei modelli preesistenti, l’obbligo di utilizzo del nuovo modello “F24” cartaceo è stato differito alla data del **1° giugno 2013**.

I modelli di versamento “F24” e “F24 Accise” sono adeguati nelle dizioni per effetto, tra l’altro, delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni su “*Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria*”.

Per quanto riguarda il pagamento dell’IMU, con il **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012, Prot. n. 2012/53909** sono state fissate le modalità di versamento, che dovrà avvenire esclusivamente attraverso il modello F24, utilizzando i **10 nuovi codici** - che si agganciano alle diverse tipologie catastali sottoposte alla nuova tassazione - approvati con la **Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012**.

Per accedere direttamente al sito dell’Agenzia delle Entrate e scaricare il testo dei nuovi modelli clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>

14. Notariato - Pubblicato il Manuale della Mediazione Civile e Commerciale

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato - per i tipi della ESI - il **Manuale della Mediazione Civile e Commerciale**.

Il Manuale esamina il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche.

Ampio spazio è dedicato ad ogni profilo della nuova disciplina, pur dedicandosi maggiore attenzione alle tematiche più vicine all’attività del notaio (quali, su tutte, l’accordo di conciliazione) e rispetto alle quali il Notariato ritiene di poter offrire un significativo contributo, a tutto beneficio del miglior funzionamento del nuovo istituto introdotto dal legislatore e, conseguentemente, anche del «sistema giustizia» nel suo complesso.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/HII7iu>